

LIBRO XXIV
FORMAZIONE ARBITRI E DIRETTORI DI
CAMPO CLUB/MOUNTED GAMES
Ed. 2025

Approvato con delibera del Consiglio Federale il 16/12/2024, entra in vigore il 01/01/2025



PREMESSA

Per tutto quanto non espressamente richiamato dal presente regolamento, vigono le previsioni dei vigenti Regolamenti di Disciplina Pony CLUB e Mounted Games e le previsioni del Regolamento Generale - Libro IX - Ufficiali di Gara nello specifico per gli Arbitri all'arrivo, Aiuto Arbitri Starter e Arbitri Starter.

TITOLO I DEFINIZIONE

Art. 1450 - L'Arbitro CLUB e Mounted Games è un quadro tecnico qualificato per svolgere le mansioni attribuite alla propria qualifica nell'ambito delle Manifestazioni Pony CLUB e/o Mounted Games per le quali è abilitato.

Art. 1451 – Livelli

Nell'ambito dei livelli degli Arbitri CLUB e Mounted Games, si distinguono le seguenti qualifiche, in ordine crescente e consequenziale rispetto alla precedente, commisurate alle competenze:

Art. 1451. 1 - Non appartenente alla categoria degli Ufficiali di Gara:

- a. Arbitro di Corsia
- b. Direttore di Campo Club e Mounted Games

Art. 1451. 2 - Appartenenti alla categoria degli Ufficiali di Gara:

- c. Arbitro all'arrivo
- d. Aiuto Arbitro Starter
- e. Arbitro Starter

Art. 1452 – Acquisizione della qualifica

La qualifica di Arbitro CLUB e Mounted Games si acquisisce, se in possesso dei prescritti requisiti, attraverso l'esecuzione di appositi e specifici iter formativi per ciascuna delle qualifiche sopra indicate.

TITOLO II ARBITRO DI CORSIA.

Art. 1453 – Requisiti di ammissione all'iter formativo

- a) età minima 16 anni;
- b) essere tesserato FISE;
- c) essere cittadino italiano, ed essere residente stabilmente in Italia da almeno tre anni;
- d) non avere riportato condanne per delitti dolosi passati in giudicato con pene superiori ad un anno di reclusione;
- e) non essere stati attinti da misure cautelari personali per violazione dei seguenti articoli del codice penale: dall'art. 519 all'art. 540 (reati contro la moralità pubblica e il buon costume), dall'art. 575 all'art. 580, dall'art. 583 bis all'art. 586 bis, dall'art. 600 all'art. 602, dall'art. 605 all'art. 609 bis al 609 duodecies (reati contro la persona), nonché per violazione del DPR n. 309 del 1990 1990 e successive modificazioni (Testo unico sugli stupefacenti);

- f) non essere imputati (pertanto vi è l'obbligo di comunicazione solo nel caso di esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero con esclusione dei casi in cui vi sia stata notificazione di informazione di garanzia, verbale di elezione di domicilio e di identificazione, richiesta di proroga delle indagini preliminari, avviso di chiusura delle indagini preliminari, incidenti probatori) in processi penali per violazione dei seguenti articoli del codice penale: dall'art. 519 all'art. 540 (reati contro la moralità pubblica e il buon costume), dall'art. 575 all'art. 580, dall'art. 583 bis all'art. 583 quater, dall'art. 600 all'art. 602, art. 605, dall'art. 609 bis all'art. 609 duodecies (reati contro la persona), nonché per violazione del DPR n. 309 del 1990 e successive modificazioni (Testo unico sugli stupefacenti);
- g) non aver riportato condanne (anche se non ancora passate in giudicato ed anche ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) per violazione dei seguenti articoli del codice penale: dall'art. 519 all'art. 540 (reati contro la moralità pubblica e il buon costume), dall'art. 544 bis all'art. 544 sexies, dall'art. 575 all'art. 580, dall'art. 582, bis all'art. 586 bis, art. 593, dall'art. 600 all'art. 602, art. 605, dall'art. 609 bis all'art. 609 duodecies (reati contro la persona), dall'art. 612 bis all'art. 613 ter, dall'art. 570 all'art. 574, art. 638, 672 e 727 nonché del DPR n. 309 del 1990 e successive modificazioni (Testo unico sugli stupefacenti);
- h) non avere subito squalifiche e/o inibizioni superiori ad un anno da parte del CONI, della F.I.S.E., di altra Federazione Sportiva Nazionale, di una Disciplina Sportiva Associata o di un Ente di Promozione Sportiva;
- i) non avere rapporti di lavoro dipendente di qualsiasi forma giuridica con la F.I.S.E. o il CONI ed anche con società e/o enti ad essi riconducibili, non intendendosi fra questi gli enti affiliati e/o aggregati.

L'accertamento della mancanza anche di uno solo di questi requisiti anche successivo alla nomina comporta l'immediata decadenza da ogni qualifica acquisita e la cancellazione dal ruolo.

Il requisito di cui alla precedente lettera punto i) non è richiesto per coloro che sono già abilitati ai ruoli federali al momento dell'adozione del presente regolamento.

Il possesso dei suindicati requisiti, unitamente alla richiesta di partecipazione alla formazione per Arbitro Club e Mounted Games, deve essere:

- 1) comprovato dalla consegna di documentazione idonea ad attestarli;
- 2) auto certificato relativamente ai soli requisiti di cui alle precedenti lettere d), e) f), g), h), i). Tutte le autocertificazioni rilasciate nella forma di Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 ess.mm. devono essere accompagnate dal documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.

Altri requisiti necessari:

- a) per i minori di 18 anni: nulla osta di colui che esercita la patria potestà;
- b) conoscenza ed eventuale esperienza nel settore equestre del pony;
- c) motivazione a svolgere il ruolo di Arbitro di Corsia;
- d) habitus morale idoneo all'età e alle caratteristiche psicologiche dell'utenza;
- e) attitudine a prendere decisioni rapide e corrette;
- f) buona capacità di concentrazione;
- g) autorevolezza e imparzialità;
- h) rispetto della sicurezza;
- i) capacità gestionale e organizzativa;

- j) buona conoscenza di Regolamento e regolamentazione dei Pony Games e sua applicazione pratica;
- k) conoscenza del materiale caratteristico di ciascun gioco;
- l) verifica e posizionamento del materiale caratteristico di ciascun gioco.

Art. 1454 – Percorso formativo

La formazione del candidato Arbitro di Corsia è a carico di un Arbitro Starter Ufficiale, il cui nominativo è proposto dal Comitato Regionale e condiviso con la FISE.

Il percorso formativo è articolato nel modo seguente:

- 1) 2 ore di formazione teorica sul Regolamento con verifica finale;
- 2) 2 ore di formazione teorica e pratica sui giochi;
- 3) 2 giornate intere o 4 mezze giornate di gara in affiancamento, a cura dell'Arbitro Starter Ufficiale.

Per poter effettuare gli affiancamenti l'interessato deve inoltrare la richiesta alla segreteria della manifestazione a cui intende partecipare.

Per i tesserati di almeno 16 anni, in possesso di autorizzazione a montare, Brevetto MG, TAL, Istruttori di Base, è consentito un percorso formativo agevolato e ridotto come di seguito esplicitato:

- 1) 2 ore di teoria sul vigente Regolamento
- 2) 1 giornata intera di gara o 2 mezze giornate di gara in affiancamento.

La valutazione dell'operato del candidato Arbitro di Corsia, durante le gare, è a cura dell'Arbitro Starter Ufficiale e/o dell' Aiuto Arbitro Ufficiale.

Non è prevista una prova d'esame poiché la qualifica di Arbitro di Corsia è richiesta dal Comitato Regionale di appartenenza e attribuita previa verifica da parte del Referente Formazione Area Club/MG dei requisiti tecnici sul libretto personale.

Art. 1455 - Competenze

L'Arbitro di Corsia è un collaboratore della Giuria durante le manifestazioni Pony-Club/MG. Il suo compito principale è segnalare, alzando la bandiera alla fine del gioco, regole infrante non rettificata, comunicare all'Arbitro Starter l'errore e il cavaliere che lo ha commesso e l'Arbitro Starter decide in merito in maniera irrevocabile.

Art. 1456 – Criteri di mantenimento della qualifica

Per mantenere operativa la propria qualifica gli Arbitri di Corsia devono:

- 1) essere regolarmente tesserati alla FISE e adempiere al rinnovo annuale del tesseramento necessario per l'operatività;
- 2) partecipare ad un incontro ogni due anni, di 2 ore, organizzato dalla FISE o dai Comitati Regionali e tenuto da un docente abilitato per accertare le esperienze e le competenze acquisite e la conoscenza di eventuali modifiche ed aggiornamenti apportati al Regolamento.



Art. 1457 – Arbitri di Corsia fuori ruolo

Gli Arbitri di Corsia che non abbiano ottemperato, anche solo in parte, a quanto sopra previsto dal presente regolamento sono considerati fuori ruolo e per poter esercitare di nuovo, devono essere reintegrati nei ruoli operativi.

Art. 1458 –Reintegro

Gli Arbitri di Corsia fuori ruolo per rientrare nei ruoli operativi devono effettuare una giornata di affiancamento con un Arbitro Starter che deve inoltrare la relazione dell'affiancamento effettuato alla FISE a: formazione@fise.it.

TITOLO III **NORME COMUNI**

Arbitro all'arrivo – Aiuto Arbitro Starter e Arbitro Starter

Art. 1459 – Requisiti di ammissione all'iter formativo

Per gli Arbitri all'arrivo, Aiuto Arbitri Starter e Arbitri Starter, vige quanto disposto dall' Art. 395 del vigente Regolamento Generale - Libro IX - Ufficiali di Gara ad esclusione del punto 395.1 a) in quanto per i suddetti è consentito accedere all'iter formativo a partire da 18 anni di età e del punto 395.1 i) in quanto è sufficiente essere tesserato FISE con tesseramento non inferiore all'importo di € 30,00.

Art. 1460 – Tesseramento FISE

Gli Arbitri all'arrivo, Aiuto Arbitri Starter e Arbitri Starter, per poter operare e mantenere la propria qualifica, devono essere in regola con il Tesseramento FISE per Ufficiali di Gara ed aver versato la quota stabilita dal vigente documento "Quote FISE" per gli Ufficiali di Gara. Per gli Arbitri di Corsia e i Direttori di Campo Club/Mounted Games la quota di tesseramento FISE non è dovuta se già tesserati con altro tesseramento di costo non inferiore all'importo di € 30,00.

Art. 1461 – Diaria e rimborso spese

Gli Arbitri all'arrivo, Aiuto Arbitri Starter e Arbitri Starter hanno diritto ad una diaria e un rimborso spese.

TITOLO IV **ARBITRO ALL'ARRIVO**

Art. 1462 – Requisiti di ammissione all'iter formativo

Coloro che desiderano acquisire la qualifica di Arbitro all'arrivo, oltre a quanto stabilito nelle norme comuni, al Titolo III – Art. 1459 devono:

- aver conseguito la qualifica di Arbitro di Corsia da almeno 2 anni;
- aver giudicato come arbitro di corsia in almeno 12 competizioni regionali e 2 nazionali.

Art. 1463 – Percorso formativo

Il percorso formativo consiste nell'effettuare:

- 2 ore di lezione teorica sul ruolo dell'arbitro all'arrivo: tabella punteggi, identificazione delle squadre, degli arbitri di corsia, rapporti con lo starter, con lo speaker, comunicazione dei punteggi etc e altro attinente la specifica mansione;
- 6 giornate di gara di formazione pratica in affiancamento all'Arbitro all'arrivo, sulla regolamentazione generale con particolare riferimento ai compiti specifici richiesti.

Per poter effettuare le giornate di formazione pratica l'interessato deve preventivamente chiedere l'autorizzazione alla segreteria della manifestazione a cui intende presenziare.

La qualifica è richiesta dal Comitato Regionale di appartenenza e attribuita attraverso delibera del Consiglio Federale previa verifica dei requisiti esposti nel libretto personale da parte del Referente Formazione Area Club/MG.

Art. 1464 – Competenze

L'Arbitro all'arrivo è un membro della Giuria delle manifestazioni Pony-Club e MG. Si deve posizionare sulla linea di arrivo e dalla stessa parte dell'arbitro Starter e dello speaker. Deve determinare l'ordine di arrivo, attendendo la convalida dell'arbitro Starter ufficiale per registrare i risultati e per comunicarli allo speaker.

Art. 1465 – Criteri di mantenimento della qualifica

Per mantenere operativa la propria qualifica gli Arbitri all'arrivo devono:

- a) partecipare ad un corso di aggiornamento ogni due anni, di 2 ore, organizzato dalla FISE o dai Comitati Regionali e tenuto da un docente abilitato;
- b) aver operato in almeno tre giornate di gara ogni anno, annotate sull'apposito libretto firmato dallo Starter o dal Presidente di Giuria.

Art. 1466 – Arbitri all'arrivo fuori ruolo

Gli Arbitri all'Arrivo che non abbiano ottemperato, anche solo in parte, a quanto sopra previsto dal presente regolamento sono considerati fuori ruolo e per poter esercitare di nuovo, devono essere reintegrati nei ruoli operativi.

Art. 1467 – Reintegro

Gli Arbitri all'arrivo fuori ruolo per rientrare nei ruoli operativi devono effettuare due giornate in affiancamento ad un Arbitro all'arrivo che deve inoltrare la relazione dell'affiancamento effettuato alla FISE a formazione@fise.it.

TITOLO V **AIUTO ARBITRO STARTER**

Art. 1468 – Requisiti di ammissione all'iter formativo

Coloro che desiderano acquisire la qualifica di Aiuto Arbitro Starter, oltre a quanto stabilito nelle norme comuni al Titolo III – Art. 1459, devono:

- aver operato come Arbitro di corsia per almeno 2 anni e aver operato in tale incarico in non meno di 30 giornate delle quali almeno 20 in manifestazioni di interesse nazionale/federale.
- essere in possesso di Brevetto di qualsiasi disciplina.

Art. 1469 – Percorso formativo

La formazione del candidato Aiuto Arbitro Starter sarà a carico di un Arbitro Starter abilitato, come da elenco docenti deliberato dal Consiglio Federale e diretta dal Referente Area Formazione Club/MG.

Il percorso formativo è articolato nel modo seguente:

- 2 ore di formazione teorica sui compiti specifici dell'Arbitro Starter Ufficiale e un esame consistente in una prova pratica in campo. Il candidato deve dare dimostrazione di conoscenza dei regolamenti, della loro corretta applicazione, della gestione delle problematiche in campo, della capacità di relazionarsi con gli altri ufficiali di gara, con il direttore di campo, con gli arbitri di corsia, con i Tecnici e Istruttori.

Al superamento della prova d'esame, il candidato prosegue la formazione in campo come di seguito specificato:

- 18 giornate in affiancamento documentate ad un Arbitro Starter delle quali almeno 9 in manifestazioni di interesse nazionale/federale.
- Le giornate di affiancamento devono essere effettuate in manifestazioni club e due giornate in manifestazioni MG.

La valutazione dell'operato durante gli affiancamenti è a cura dell'Arbitro Starter affiancato che deve inoltrare una relazione al Referente Formazione Area Club/MG.

La qualifica è richiesta dal Comitato Regionale di appartenenza e attribuita attraverso delibera del Consiglio Federale previa verifica dell'idoneità dei requisiti tecnici da parte del Referente Formazione Area Club/MG, esposti nel libretto personale.

Art. 1470 – Competenze

L'Aiuto Arbitro Starter può essere designato Arbitro Ufficiale nelle manifestazioni regionali per le competizioni che si svolgono in base al Regolamento Club e Mounted Games e designato Arbitro Ufficiale in tutte le manifestazioni sul territorio nazionale che si svolgono esclusivamente in base al Regolamento Club.

Art. 1471 – Criteri di mantenimento della qualifica

Per mantenere operativa la propria qualifica, l'Aiuto Arbitro Starter deve:

- a) partecipare ad un corso di aggiornamento, ogni anno, organizzato dalla FISE o dai Comitati Regionali e tenuto da un docente abilitato, come da elenco docenti abilitati FISE;
- b) aver operato in almeno 3 giornate di gara all'anno.

Art. 1472 – Aiuto Arbitri Starter fuori ruolo

L'Aiuto Arbitro Starter che non abbia ottemperato, anche solo in parte, a quanto sopra previsto dal presente regolamento è considerato fuori ruolo e per poter tornare ad esercitare di nuovo, deve essere reintegrato nei ruoli operativi.

Art. 1473 – Reintegro

L'Aiuto Arbitro Starter fuori ruolo per rientrare nei ruoli operativi deve affiancare un Arbitro Starter durante una manifestazione nazionale per tutta la durata della stessa. Una volta ultimato il suddetto affiancamento l'Arbitro Starter affiancato deve inoltrare la relazione dell'affiancamento effettuato alla

FISE a: formazione@fise.it , che provvede all'inoltro al Referente Formazione Area Club/MG.

TITOLO VI **ARBITRO STARTER**

Art. 1474 – Requisiti integrativi di ammissione all'iter formativo

Coloro che desiderano acquisire la qualifica di Arbitro Starter, oltre a quanto stabilito nelle norme comuni al Titolo III – Art. 1459, devono:

- aver conseguito la qualifica di Aiuto Arbitro Starter da almeno 2 anni e aver operato come Aiuto Arbitro Starter in almeno 10 manifestazioni.

Art. 1475 – Percorso formativo

Il percorso formativo consiste in:

- effettuare una formazione teorico/pratica affiancando l'Arbitro Starter Ufficiale in 4 Manifestazioni nazionali o di Interesse federale Mounted Games per tutta la durata delle stesse.

Il rilascio della qualifica non prevede una prova d'esame ma è attribuita attraverso delibera del Consiglio Federale previa verifica da parte della FISE dell'idoneità dei requisiti tecnici esposti nel libretto personale e verifica della relazione per l'affiancamento inoltrata dall'Arbitro Starter affiancato.

Art. 1476 – Competenze

L' Arbitro Starter è uno dei membri più importanti della Giuria delle manifestazioni Pony-Club/MG. Deve prendere decisioni in merito alle segnalazioni effettuate dall'Arbitro di corsia e, in caso di contestazione, assumere una decisione definitiva e irrevocabile, in conformità con il vigente Regolamento di Disciplina Pony CLUB/MG.

Art. 1477 – Criteri di mantenimento della qualifica

Per mantenere operativa la propria qualifica, l'Arbitro Starter deve:

- a) partecipare ad un corso di aggiornamento, ogni anno, organizzato dalla FISE o dai Comitati Regionali e tenuto da un docente abilitato;
- b) aver operato in almeno 3 giornate di gara all'anno.

Art. 1478 – Arbitri Starter fuori ruolo

Gli Arbitri Starter che non abbiano ottemperato, anche solo in parte, a quanto sopra previsto dal presente regolamento sono considerati fuori ruolo e per poter tornare a esercitare di nuovo, devono effettuare un reintegro.

Art. 1479 – Reintegro

Gli Arbitri Starter fuori ruolo per rientrare nei ruoli operativi devono affiancare un Arbitro Starter durante una manifestazione di carattere nazionale e per tutta la durata della stessa. Una volta ultimato il suddetto affiancamento l'Arbitro Starter affiancato deve inoltrare la relazione dell'affiancamento effettuato alla FISE a: formazione@fise.it , che provvede all'inoltro al Referente Formazione Area Club/MG.



TITOLO VII

REFEREE - Assistance Referee (Arbitro di Corsia Internazionale IMGA)

Art. 1480 – Requisiti di accesso ai ruoli per:

Assistance Referee

L'Arbitro di Corsia che abbia due anni di anzianità e che abbia giudicato in almeno 3 Manifestazioni di Interesse Federale può intraprendere l'iter di Assistance Referee seguendo i corsi IMGA (International Mounted Games Association).

Referee

Lo Starter con tre anni di anzianità e che abbia giudicato/affiancato lo Starter Ufficiale in 4 gare di Interesse Federale può intraprendere l'iter di Referee seguendo i corsi IMGA.

Ogni prescrizione in merito a questi ruoli, loro formazione ed aggiornamento, non appartiene alle competenze FISE ma al succitato organismo internazionale.

TITOLO VIII

GIUDICE DI GIMKANA CLUB

Art. 1481 – Requisiti di ammissione all'iter formativo

Essere in possesso della qualifica di Aiuto Arbitro Starter, Arbitro Starter oppure essere Ufficiale di gara in una delle seguenti discipline: Completo, Dressage, Endurance e Volteggio.

Art. 1482 – Percorso formativo

- 4 ore di teoria sui regolamenti delle gimkane
- 2 giornate di gara in affiancamento al Giudice Ufficiale su categorie gimkane

La qualifica è richiesta dal Comitato Regionale di appartenenza e attribuita attraverso delibera del Consiglio Federale previa verifica dell'idoneità dei requisiti tecnici da parte del Referente Formazione Area Club/MG.

Art. 1483 – Criteri di mantenimento della qualifica

- 1) Effettuare un corso di aggiornamento ogni due anni, indetto dalla FISE o dal Comitato Regionale con docenti abilitati;
- 2) Aver operato in almeno 3 giornate di gara all'anno.

Art. 1484 – Giudice di Gimkana Club fuori ruolo

Il giudice di gimkana club fuori ruolo per rientrare in ruolo deve affiancare un giudice gimkane club in una manifestazione federale.

TITOLO VIII

Art. 1485 – Giudici per il Carosello

La specialità del CAROSELLO, per le evidenti analogie e connessioni è giudicata da Ufficiali di Gara appartenenti al ruolo di Giudici di Dressage livello E.

Le modalità di giudizio del Carosello sono opportunamente e specificatamente trattate durante i corsi di formazione ed aggiornamento degli Ufficiali di gara di Dressage.

TITOLO IX **DIRETTORI DI CAMPO CLUB E MOUNTED GAMES**

Art. 1486 – Il Direttore di Campo Club e Mounted Games è un quadro tecnico qualificato per svolgere le mansioni attribuite alla propria qualifica nell'ambito delle manifestazioni Pony CLUB/MG per le quali è abilitato. E' responsabile dell'organizzazione del campo gara e della sua recinzione. Deve garantire la sicurezza relativa allo svolgimento della gara, deve verificare lo stato e l'idoneità del materiale di gioco, deve assicurare, con la collaborazione dei posizionatori di materiale, il corretto posizionamento del materiale durante lo svolgimento della competizione.

Art. 1487 – Livelli

Nell'ambito dei livelli dei Direttori di Campo Club/Mounted Games, si distinguono le seguenti qualifiche, in ordine crescente e consequenziale rispetto alla precedente, commisurate alle competenze:

- a. Direttore di Campo Club/MG 1° livello
- b. Direttore di Campo Club/MG 2° livello
- c. Direttore di Campo Club/MG 3° livello.

Art. 1488 – Acquisizione della qualifica

La qualifica di Direttore di Campo Club / Mounted Games si acquisisce, se in possesso dei prescritti requisiti, attraverso l'esecuzione di appositi e specifici iter formativi per ciascuna delle qualifiche sopra indicate.

CAPO I **DIRETTORE DI CAMPO CLUB /MG 1° LIVELLO**

Art. 1489 – Requisiti di ammissione all'iter formativo

- a) essere in possesso della qualifica di Arbitro corsia e/o Arbitro Starter;
- b) essere tesserato FISE;
- c) essere in possesso di Brevetto D.O. o BMG
- d) essere cittadino italiano ed essere residente stabilmente in Italia da almeno tre anni;
- e) possedere un diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- f) non avere riportato condanne per delitti dolosi passati in giudicato con pene superiori ad un anno di reclusione;

- g) non essere stati attinti da misure cautelari personali per violazione dei seguenti articoli del codice penale: dall'art. 519 all'art. 540 (reati contro la moralità pubblica e il buon costume), dall'art. 575 all'art. 580, dall'art. 583 bis all'art. 586 bis, dall'art. 600 all'art. 602, dall'art. 605 all'art. 609 bis al 609 duodecies (reati contro la persona), nonché per violazione del DPR n. 309 del 1990 e successive modificazioni (Testo unico sugli stupefacenti);
- h) non essere imputati (pertanto vi è l'obbligo di comunicazione solo nel caso di esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero con esclusione dei casi in cui vi sia stata notificazione di informazione di garanzia, verbale di elezione di domicilio e di identificazione, richiesta di proroga delle indagini preliminari, avviso di chiusura delle indagini preliminari, incidenti probatori) in processi penali per violazione dei seguenti articoli del codice penale: dall'art. 519 all'art. 540 (reati contro la moralità pubblica e il buon costume), dall'art. 575 all'art. 580, dall'art. 583 bis all'art. 583 quater, dall'art. 600 all'art. 602, art. 605, dall'art. 609 bis all'art. 609 duodecies (reati contro la persona), nonché per violazione del DPR n. 309 del 1990 e successive modificazioni (Testo unico sugli stupefacenti);
- i) non aver riportato condanne (anche se non ancora passate in giudicato ed anche ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) per violazione dei seguenti articoli del codice penale: dall'art. 519 all'art. 540 (reati contro la moralità pubblica e il buon costume), dall'art. 544 bis all'art. 544 sexies, dall'art. 575 all'art. 580, dall'art. 582, bis all'art. 586 bis, art. 593, dall'art. 600 all'art. 602, art. 605, dall'art. 609 bis all'art. 609 duodecies (reati contro la persona), dall'art. 612 bis all'art. 613 ter, dall'art. 570 all'art. 574, artt. 638, 672 e 727 nonché del DPR n. 309 del 1990 e successive modificazioni (Testo unico sugli stupefacenti);
- j) non avere subito squalifiche e/o inibizioni superiori ad un anno da parte del CONI, della F.I.S.E., di altra Federazione Sportiva Nazionale, di una Disciplina Sportiva Associata o di un Ente di Promozione Sportiva;
- k) essere stato in possesso almeno di Autorizzazione a montare Brevetto abilitante all'attività sportiva della disciplina nella quale si voglia operare, salvo quanto diversamente disciplinato dagli specifici Regolamenti di Disciplina;
- l) non avere rapporti di lavoro dipendente di qualsiasi forma giuridica con la F.I.S.E. o il CONI ed anche con società e/o enti ad essi riconducibili, non intendendosi fra questi gli enti affiliati e/o aggregati.

L'accertamento della mancanza anche di uno solo di questi requisiti anche successivo alla nomina comporterà l'immediata decadenza da ogni qualifica acquisita e la cancellazione dal ruolo.

Il requisito di cui alla precedente lettera punto d) non è richiesto per coloro che sono già abilitati ai ruoli federali al momento dell'adozione del presente regolamento.

Il possesso dei suindicati requisiti, unitamente alla richiesta di partecipazione alla formazione per Direttore di Campo Club, deve essere:

- 1) comprovato dalla consegna di documentazione idonea ad attestarli;
- 2) auto certificato relativamente ai soli requisiti di cui alle precedenti lettere e), f) g), h), i), k). Tutte le autocertificazioni rilasciate nella forma di Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e ss.mm. devono essere accompagnate dal documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.

Art. 1490 – Percorso formativo

La formazione del candidato Direttore di Campo Club /MG 1° livello è in capo a un docente abilitato. Il percorso formativo è articolato nel modo seguente:

Appr. C.F. 16/12/2024

- a) 8 ore di formazione teorica sul Regolamento in generale con particolare riferimento ai compiti specifici del Direttore di Campo;
- b) 2 affiancamenti al docente del corso durante la preparazione del campo gara, di cui 1 in una manifestazione Club e 1 in una manifestazione MG
- c) 2 giornate di gara in manifestazioni regionali o nazionali di cui una di MG in affiancamento sotto la responsabilità del Direttore di Campo Ufficiale che deve inoltrare alla FISE la relazione per l'affiancamento compilata e firmata;
- d) 1 affiancamento in una manifestazione di carattere Nazionale quali: Ponyadi o Campionati Italiani o Pony master o Coppa Italia Club.

Art. 1491 – Esame

Ultimato l'iter formativo sopra esposto è previsto un esame finale con prova scritta e colloquio.

1 - La prova teorica consiste:

- verifica delle conoscenze e competenze in merito alla preparazione di un campo di Pony Games (dimensioni, materiali, posizionamento degli stessi), ed all'organizzazione dei posizionatori dei materiali,
- verifica delle conoscenze e competenze in merito alla preparazione di un campo di Mounted Games (dimensioni, materiali, posizionamento degli stessi) e all'organizzazione dei "posizionatori" dei materiali di gioco,
- verifica delle conoscenze e competenze in merito alle norme di sicurezza, rapporti con il Presidente di Giuria, con l'Arbitro Ufficiale e con il Comitato Organizzatore.

2 - La prova pratica consiste:

- nella valutazione dell'idoneità dell'operato pratico del Candidato Direttore di Campo Club di 1° livello effettuato durante il percorso formativo.

La qualifica è attribuita attraverso delibera del Consiglio Federale previa verifica da parte della FISE dell'idoneità dei requisiti tecnici esposti nel libretto personale e verifica della verbale d'esame inoltrato dal docente.

Art. 1492 – Competenze

Il Direttore di Campo Club/MG di 1° livello è abilitato ad operare nelle manifestazioni Pony Games Club e MG.

Art. 1493 – Criteri di mantenimento della qualifica

Per mantenere operativa la propria qualifica i Direttori di Campo Club/MG 1° livello devono:

- effettuare una giornata, ogni due anni, di formazione teorica e pratica con un Docente abilitato organizzata dalla FISE.

Art. 1494 – Direttori di Campo Club/MG 1° livello fuori ruolo

I Direttori di Campo Club/MG di 1° livello non abbiano ottemperato, anche solo in parte, a quanto sopra previsto dal presente regolamento sono considerati fuori ruolo e per poter esercitare di nuovo, devono essere reintegrati nei ruoli operativi.



Art. 1495 – Reintegro

Il Direttore di Campo Club/MG di 1° livello fuori ruolo per rientrare nei ruoli operativi deve effettuare una giornata in affiancamento ad un Direttore di Campo titolare di una manifestazione di 2° livello che deve inoltrare la relazione per l'affiancamento effettuato alla FISE a: formazione@fise.it.

CAPO II **DIRETTORE DI CAMPO CLUB/MG 2° LIVELLO**

Art. 1496 – Requisiti di ammissione all'iter formativo

- Possono partecipare al corso di formazione per Direttori di Campo Club /MG 2° livello solo coloro che sono già in possesso della qualifica di Direttore di Campo Club/MG di 1° livello.
- Essere in possesso di Brevetto D.O.

Art. 1497 – Percorso formativo

La formazione del candidato Direttore di Campo Club/MG 2° livello è in capo a un docente abilitato. Il percorso formativo consiste nell'effettuare:

- a) 4 ore di teoria su problematiche del Salto Ostacoli,
- b) 1 affiancamento certificato in manifestazioni Nazionali quali Ponymania, Ponyadi e Campionati Italiani.
- c) 1 affiancamento certificato di 1 giornata ad un Direttore di Campo Salto Ostacoli durante una manifestazione in categorie tipo "L".

Art. 1498 – Esame

Ultimato l'iter formativo sopra esposto è previsto un esame finale con prova scritta e colloquio.

1 - La prova teorica consiste nella:

- verifica delle conoscenze sulla preparazione di un campo, Gimkane 2 e gimkane Jump 40,
- verifica delle conoscenze in merito alle norme di sicurezza,

2 - La prova pratica consiste nella:

- valutazione dell'idoneità dell'operato pratico del Candidato Direttore di Campo Club/MG 2° livello effettuato durante il percorso formativo.

La qualifica è attribuita attraverso delibera del Consiglio Federale previa verifica dell'idoneità dei requisiti tecnici esposti nel libretto personale e del verbale d'esame.

Art. 1499 – Competenze

I Direttori di Campo Club/MG 2° livello sono abilitati a costruire i percorsi seguenti:

- Pony Games e M.G
- Gimkana 2
- Gimkana 2 Jump 40
- Gimkana 2 Derby
- Gimkana 2 Derby 40.

Art. 1500 – Criteri di mantenimento della qualifica

Per mantenere operativa la propria qualifica i Direttori di Campo Club/MG 2° livello devono:

Appr. C.F. 16/12/2024

- effettuare una giornata di formazione teorico-pratica, ogni due anni, con un Docente abilitato;
- aver operato in almeno tre giornate di gara ogni anno, annotate sull'apposito libretto dal Presidente di Giuria.

Art. 1501 – Direttori di Campo Club/MG 2° livello fuori ruolo

I Direttori di Campo Club/MG 2° livello che non abbiano ottemperato, anche solo in parte, a quanto sopra previsto dal presente regolamento sono considerati fuori ruolo e per poter esercitare di nuovo, devono effettuare un reintegro.

Art. 1502 –Reintegro

Il Direttore di Campo Club/MG 2° livello fuori ruolo per rientrare nei ruoli operativi deve effettuare una giornata di affiancamento durante una manifestazione Mounted Games (con Direttore di Campo titolare della manifestazione che sia almeno di 2° livello) e una giornata di affiancamento in una manifestazione Nazionale Club (con Direttore di Campo titolare di 3° livello). Il Direttore di Campo affiancato deve inoltrare le relazioni dei suddetti affiancamenti alla FISE a: formazione@fise.it.

CAPO III **DIRETTORE DI CAMPO CLUB/MG 3° LIVELLO**

Art. 1503 – Requisiti di ammissione all'iter formativo

- Possono partecipare al corso di formazione per Direttori di Campo Club/MG 3° livello solo coloro che sono già in possesso della qualifica di Direttori di Campo Club 2° livello.
- Essere in possesso di Brevetto D.O.

Art. 1504 – Percorso formativo

La formazione del candidato Direttore di Campo Club/MG 3° livello è in capo a un docente abilitato. Il percorso formativo consiste nell'effettuare:

- a) 6 ore di formazione pratico-teorica sull'allestimento di percorsi di salto ostacoli anche in campagna
- b) 1 affiancamento certificato ad un Direttore di Campo Salto Ostacoli durante una manifestazione di salto ostacoli minimo tipo B in categorie tipo "L" e/o "B".
- c) 1 affiancamento al Direttore di Campo Ufficiale in una delle manifestazioni Nazionali quali, Ponyadi, Campionati Italiani, Pony Master o Coppa Italia Club.

Art. 1505 – Esame

Ultimato l'iter formativo sopra esposto è previsto un esame finale, con prova scritta e colloquio, la cui data e sede sono concordate con il docente del corso.

1 - La prova teorica consiste nella:

- verifica delle conoscenze acquisite sulle problematiche del salto e degli ostacoli fissi,
- verifica delle conoscenze in merito ai grafici delle gimkane jump 50, Cross, Derby 50 PGP
- verifica delle conoscenze sulle norme di sicurezza

2 - La prova pratica consiste nella:

- valutazione dell'idoneità dell'operato pratico del Candidato Direttore di Campo Club/MG 3° livello effettuato durante il percorso formativo.

La qualifica è attribuita attraverso delibera del Consiglio Federale previa verifica dell'idoneità dei requisiti tecnici esposti nel libretto personale e del verbale d'esame.

Art. 1506 – Competenze

I Direttori di Campo Club 3° livello sono abilitati a costruire i percorsi seguenti:

- Jump 50
- P.G.P
- Gimkana Derby 50
- Gimkana Cross

Art. 1507 – Criteri di mantenimento della qualifica

Per mantenere operativa la propria qualifica i Direttori di Campo Club/MG 3° livello devono:

- una giornata di aggiornamento, ogni due anni, di formazione teorico-pratica con un Docente abilitato organizzata dalla FISE.

Art. 1508 – Direttori di Campo Club/MG 3° livello fuori ruolo

I Direttori di Campo Club di 3° livello che non abbiano ottemperato, anche solo in parte, a quanto sopra previsto dal presente regolamento sono considerati fuori ruolo.

Art. 1509 –Reintegro

Il Direttore di Campo Club/MG di 3° livello fuori ruolo per rientrare nei ruoli operativi deve effettuare un affiancamento al Direttore di Campo di 3° livello, titolare della competizione, durante tutta la durata di una manifestazione di carattere Nazionale quali Campionati Italiani Club, Pony Master, Coppa Italia Club e una giornata di affiancamento in una gara Mounted Games. Il Direttore di Campo affiancato deve inoltrare le relazioni dei suddetti affiancamenti alla FISE a: formazione@fise.it.

CAPO IV NORME COMUNI

Art. 1510 – Tesseramento FISE

I Direttori di Campo Club e Mounted Games per poter operare e mantenere la propria qualifica, devono essere in regola con il Tesseramento FISE ed aver versato la quota per i Direttori di Campo Club/Mounted Games, stabilita dal vigente documento "Quote FISE".

Art. 1511 – Corsi di Aggiornamento e corsi di Formazione

Le quote di iscrizione relative ai corsi di aggiornamento e di formazione per i Direttori di Campo Club e Mounted Games sono stabilite annualmente dal regolamento "Quote di spettanza FISE".

Le parti teoriche dei corsi possono essere organizzate online.

Art. 1512 – Abilitazione per i Direttori di Campo Salto Ostacoli nazionali

I Direttori di Campo Salto Ostacoli ed i Costruttori di percorso di Concorso Completo sono abilitati alla costruzione dei percorsi di tutte le Gimkane e del Piccolo Gran Premio attenendosi ai grafici del Regolamento Pony Club.



Federazione
Italiana
Sport
Equestri

TITOLO X ANALISI DELLE SPECIFICHE DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Art. 1513 – Docenti

Devono possedere qualità tecniche, esperienze, nonché dati morali e comportamentali atte a farne un esempio rappresentativo per il candidato, su cui possa validamente basarsi per la sua preparazione all'attività di Direttori di Campo.

In particolare i parametri tecnici dei docenti devono essere tali da garantire negli allievi lo sviluppo di un complesso di fattori che portano, come obiettivo finale, allo sviluppo del giudizio condiviso.

Art. 1514 – Commissioni d'esame

Sono individuate e nominate in coerenza con l'art. 399 – Libro IX – Regolamento Generale.